



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-02-2020 (punto N 23)

Delibera N 205 del 24-02-2020

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Estensore STEFANO AMATO

Oggetto

Art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Schema di accordo tra Regione Toscana e Regione Lazio per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Toscana di rifiuti provenienti dalla Regione Lazio. Approvazione

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Schema di accordo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 177 “Campo di applicazione e finalità” commi 1 e 2 prevede:

“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;

VISTO che il medesimo d.lgs n. 152/2006 all’art.182 “Smaltimento dei rifiuti”, comma 3 e 3 bis, prevede che:

“3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;

RICHIAMATO l’art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone che “negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale toscana n 275 del 20/03/2018 "DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento" con la quale si vieta "lo smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;
- scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;"

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” della Regione Toscana;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

VISTA la nota della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio prot. In arrivo n. U.7875 del 07-01-2020;

PRESO ATTO che nella suddetta nota la Regione Lazio, ha richiesto la disponibilità all'approvazione di un accordo tra Regione Toscana e Regione Lazio, ai sensi dell'art 182 comma 3 del dlgs 152/2006, per il conferimento in impianti situati nel territorio della regione Toscana di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti da Roma Capitale.

EVIDENZIATO che la richiesta di accordo interregionale riguarda in particolare flussi di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) che saranno oggetto di preventivo trattamento presso impianti TMB toscani per il successivo smaltimento/recupero dei rifiuti esitanti dal trattamento in impianti finali toscani, nel rispetto di titoli autorizzativi posseduti dai singoli impianti e della normativa vigente;

RILEVATO che, facendo seguito alla richiesta della Regione Lazio, il Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha provveduto, con nota protocollo n. 33803 del 28/01/2020, a richiedere all'AATO Toscana Costa e all'AATO Toscana Sud di valutare eventuali disponibilità residue di trattamento da destinare a tali flussi extra regionali;

PRESO atto delle note pervenute e in particolare della nota prot. n. 56658 del 13/2/2020 inviata da AATO Toscana Costa con la quale, tenuto conto della programmazione dei flussi operata dalla stessa, si comunicano capacità di trattamento disponibili per flussi extra regionali presso gli impianti di trattamento siti nei comuni di Massarosa, loc. Pioppogatto (società Ersu spa) e Massa, località Gotara (società Cermec Spa)

RICHIAMATA altresì la nota protocollo n. 63195 del 18/02/20 del Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana con la quale si comunica, per quanto di competenza, nulla osta ai conferimenti negli impianti suddetti fermo restando il pieno rispetto dei limiti autorizzati;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale dovrà prevedere:

- 1) una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione dello stesso;
- 2) un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell'accordo, di 9.000 t per l'impianto della società ERSU spa e 4.500 t per l'impianto della società Cermec spa di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) provenienti dalla regione Lazio (Roma Capitale) destinati a trattamento presso i suddetti impianti;
- 3) che la gestione dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento avvenga a cura del medesimo impianto;

RITENUTO che i quantitativi da conferire nei suddetti impianti dovranno essere oggetto di specifica convenzione tra soggetto conferente e gestore dell'impianto toscano, sentita l'Autorità di Ambito Toscana Costa;

RILEVATO che, attraverso la convenzione di cui alla precedente alinea dovranno essere verificati e garantiti, in particolare, i seguenti elementi:

- dovranno essere garantite prioritariamente le esigenze di trattamento e smaltimento dei rifiuti della Toscana;
- dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013;
- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti in materia, nonché tutte le condizioni previste negli atti autorizzativi degli impianti;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) in impianti di trattamento toscani, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO, a tal fine, di dover procedere all'approvazione di uno schema di accordo tra Regione Toscana e Regione Lazio;

VISTO lo schema di accordo di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO atto che l'accordo oggetto del presente provvedimento non comporta ricadute sul bilancio regionale in termini di spesa;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per le operazioni interregionali di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani ai sensi dell'art 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998 , n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prendere atto che lo schema di Accordo di cui trattasi risponde agli obiettivi e motivazioni di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 25/1998;

3.che le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera d) della l.r. 25/1998, saranno svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

4.di inviare copia della presente deliberazione a:

- Presidente della Regione Lazio;
- Sindaci dei Comuni sede degli impianti toscani interessati;
- Direttore Generale dell'AATO Toscana Costa;
- Gestore degli impianti toscani interessati;
- Direttore Generale di ARPAT;
- Prefetto di Lucca e Massa Carrara.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Renata Laura Caselli

Il Direttore
Edo Bernini